



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

n. 270/2026 del 12/06/2026

OGGETTO: : Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2026

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50, comma 5 e la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, norme in materia di gestione delle risorse forestali,;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

PRESO ATTO della nota della Prefettura di Latina acclarata al protocollo dell’Ente al numero 23780 del05.06.2026 con la quale si invitano “*i Sindaci quali Autorità locali di protezione civile ad adottare ogni misura, a carattere preventivo e di contrasto, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi e per la prevenzione di fenomeni di illegalità o di comportamenti di inerzia da parte dei proprietari di terreni e dei conduttori dei fondi, spesso incolti o abbandonati, tali da determinare condizioni di rischio per le vicine aree antropizzate*”;

PRESO ATTO CHE con la medesima nota la Prefettura di Latina (prot. dell’Ente numero 23780 del05.06.2026) ha inviato nota del Ministero dell’Interno con Allegato avente ad oggetto:“*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 - Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti*”;

VISTO l’art. 1 c.1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n° 90, convertito con modifica della legge 26 luglio 2005, n° 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro di incendi boschivi”;

Ordinanza N. 270/2026 del 12/06/2026

VISTA il Regolamento Regionale 18704/2005 n. 7 – Titolo III° Capo I° - prevenzione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regione Lazio 26/02/2014, n. 2 “Sistema Integrato regionale di protezione civile – Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773);

VISTI gli artt. 423-423 bis-449 e 650 del Codice Penale;

VISTA la Legge 24/02/1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL., in attuazione della Legge 15/03/1997, n. 59 ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 65 della Legge regionale 28/10/2002, n. 39;

VISTO l’art. 14 comma 8 della Legge 11/08/2014, n. 116, di modifica dell’art. 182 del D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell’Ambiente) che ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massima allerta per il rischio incendi, dichiarato dalla Regione Lazio;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela dell’ambiente, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell’incolumità pubblica e volti a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi in vista del periodo di massima criticità;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e le problematiche igienico-sanitarie;

Considerato che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicolo su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro - silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti;
- Compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio

ORDINA

dal 15 giugno 2026 e fino al 15 ottobre 2026, salvo proroghe per particolari condizioni climatiche, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi su tutto il territorio del Comune di di cui all' art 2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente a esse adiacenti;

1. Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicolo su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta

eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro - silvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti;
- Compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio

ORDINA

A tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.

DISPONE CHE

gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

* * * *

Per quanto non previsto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con nota della Prefettura di Latina (prot. dell'Ente numero 23780 del 05.06.2026) e relativi allegati.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante

pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune di Gaeta e sul sito internet istituzionale di "www.comune.gaeta.lt.it".

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Gaeta e trasmessa per quanto di competenza, a:

Comando Polizia Locale del Comune di Gaeta;

Alla Giunta Comunale del Comune di Gaeta;

Ai servizi dell'Ente;

Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

Tendenza Carabinieri di Gaeta;

Comando Stazione Carabinieri Forestali;

Commissariato di Polizia di Stato di Gaeta;

Comando Gruppo Guardia di Finanza di Formia;

Capitaneria di Porto di Gaeta;

Gestore aree protette Parco Regionale Urbano Riviera di Ulisse;

Direzione Provinciale ASTRAL;

Direzione Provinciale ANAS;

Direzione Provinciale viabilità;

Consorzio di Bonifica Sud Pontino.;

Provincia di Latina;

Inviata per conoscenza a:

Presidenza Giunta Regione Lazio;

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina

Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Latina

Chiunque, in occasione di incendio boschivi, vincolati e non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento, è sanzionato a norma dell'art. 652 del

Codice Penale.

L'inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e/o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
CRISTIAN LECCESE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)